

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 77/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2013

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4153 - 09.4154 - 09.4112 - 09.4116 - 09.4117 - 09.4118 - 09.4119 - 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2013, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa

procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 - 09.4128 - 09.4148 - 09.4149 - 09.4150 - 09.4152, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2013, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre inoltre fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 - 09.4128 - 09.4148 - 09.4149 - 09.4150 - 09.4152 - 09.4153 - 09.4154 - 09.4112 - 09.4116 - 09.4117 - 09.4118 - 09.4119 - 09.4166.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4153 - 09.4154 - 09.4112 - 09.4116 - 09.4117 - 09.4118 - 09.4119 - 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2013, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2. Il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo contingente successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 - 09.4128 - 09.4148 - 09.4149 - 09.4150 - 09.4152 - 09.4153 - 09.4154 - 09.4112 - 09.4116 - 09.4117 - 09.4118 - 09.4119 - 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 è fissato nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.

